Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 2 luglio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 860-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1313.

Ammissione alla verificazione metrica della bilancia automatica a funzionamento elettronico denominata « Streeter-Amet ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1911, n. 1170, col quale sono ammesse alla verificazione metrica bilance automatiche computatrici del peso e del prezzo delle merci;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, con la quale sono state apportate variazioni ai diritti metrici;

Ritenuta la necessità di consentire la fabbricazione, l'importazione, lo smercio e l'impiego di strumenti per pesare nei quali gli effetti provocati dall'azione del carico siano rilevati e amplificati con mezzi di natura elettrica ed elettronica;

Considerato che tali strumenti possono ammettersi alla verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse alla verificazione metrica ed alla legalizzazione le bilance automatiche denominate « Streeter-Amet », destinate alla pesatura di carichi sollevati da gru, nelle quali i carichi stessi sono equilibrati dalle reazioni di un corpo elastico e queste sono rilevate ed amplificate con mezzi di natura elettrica ed elettronica.

Art. 2.

Il diritto di verificazione prima dovuto per ciascuno strumento è il medesimo di quello stabilito dalla legge per la bilancia automatica di pari portata.

Art. 3.

Le caratteristiche tecniche degli strumenti e le modalità per la loro verificazione e legalizzazione saranno stabilite con decreto Ministeriale, sentito il parere del Comitato centrale metrico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1958

GRONCHI

FANFANI — BO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 63 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1958, n. 1314.

Riconoscimento della personalità giuridica del Fondo Luigi Gasparotto per la integrazione delle pensioni al personale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

N. 1314. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica del Fondo Luigi Gasparotto per la integrazione delle pensioni al personale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » e ne sono approvati i relativi statuto e regolamento.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 62 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1959, n. 424.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il titolo IX con gli articoli relativi e la tabella *B* sono sostituiti nel modo seguente:

TITOLO IX

Del personale di segreteria, del personale di biblioteca, del personale ausiliario

Art. 104. — Il personale addetto agli uffici di segreteria dell'Istituto si distingue in personale di carriera direttiva, di carriera di concetto (di ragioneria) ed esecutiva, ai sensi dell'ordinamento delle segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038.

La tabella *B*, annessa al presente statuto, determina i ruoli organici del personale predetto, il ruolo organico del personale di biblioteca ed il ruolo organico del personale ausiliario, nonchè il relativo coefficiente di trattamento economico sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 per le corrispondenti categorie di personale in servizio nelle Università.

Essa determina, altresì, per il personale di segreteria, e per il bibliotecario, il periodo minimo di permanenza in ciascuna qualifica.

Art. 105. — Per lo stato giuridico, il trattamento economico e la carriera del personale di segreteria, del bibliotecario e del personale ausiliario si osservano, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito dal presente statuto, le norme previste per le corrispondenti categorie di personale statale.

Art. 106. — Il direttore amministrativo è il capo del personale di segreteria, oltre alle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 del presente statuto sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Esercita la sorveglianza sugli impiegati dipendenti e sul retto funzionamento degli uffici ed è responsabile del buon andamento dei medesimi.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 107. — Il posto di direttore amministrativo viene coperto mediante concorso speciale, da indirsi per la qualifica iniziale di direttore amministrativo di seconda classe, riservato a funzionari di ruolo di carriera direttiva delle Amministrazioni statali con almeno cinque anni di anzianità di servizio.

Il concorso al quale può prendere parte anche il funzionario di segreteria dell'Istituto, si svolge per titoli e per esame consistente in un colloquio di cultura amministrativa con particolare riguardo agli ordinamenti universitari.

Art. 108. — Il posto di segretario viene coperto mediante concorso pubblico per esami, da indirsi per la qualifica iniziale, cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio.

Art. 109. — Il posto di ragioniere viene coperto mediante speciale concorso da indirsi per la qualifica iniziale riservato a funzionari di ruolo di carriera di concetto di ragioneria delle Amministrazioni statali con almeno cinque anni di anzianità di servizio.

Il concorso si svolge per titoli e per esame consistente in un colloquio di cultura amministrativa con particolare riguardo ai servizi di ragioneria e contabilità universitaria.

Art. 110. — I posti di ruolo di carriera esecutiva vengono coperti mediante concorsi pubblici per esami, da indirsi per la qualifica iniziale, cui possono prendere parte coloro che siano in possesso di licenza di Istituto medio di primo grado.

Art. 111. — Il posto di bibliotecario viene coperto mediante concorso pubblicó per esami, da indirsi per la qualifica iniziale, cui possono prendere parte i laureati in lettere o in filosofia.

Per l'espletamento del concorso e in particolare per le prove di esame si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'assunzione nel ruolo di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative.

Art. 112. — I posti di ruolo ausiliario vengono coperti mediante concorso pubblico per titoli cui possono partecipare coloro che siano in possesso di licenza elementare.

Art. 113. — Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione in ruolo sono nominate dal presidente del Consiglio di amministrazione e sono così composte:

a) per la carriera direttiva: del direttore dell'Istituto che la presiede, di un professore di ruolo, di disciplina giuridica, di Università o Istituti d'istruzione superiore, di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, scelto fra i rappresentanti degli enti sovventori, di un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e di un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) per la carriera direttiva di bibliotecario: del direttore dell'Istituto che la presiede, di due professori ufficiali dell'Istituto stesso, di un funzionario di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative e di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, designato dal Consiglio medesimo;

c) per la carriera di concetto: del direttore dello Istituto che la presiede, di un professore di discipline giuridiche ed economiche di Istituti tecnici, di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, scelto fra i rappresentanti degli Enti sovventori, di un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione e di un funzionario di carriera di concetto delle segreterie universitarie con qualifica *non inferiore a primo ragioniere;*

d) per la carriera esecutiva e per il ruolo degli ausiliari: del direttore dell'Istituto che la presiede, di un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di uno di carriera direttiva o di concetto delle segreterie universitarie.

Art. 114. — Trascorso il periodo minimo di permanenza in ciascuna qualifica, il personale di segreteria e il bibliotecario possono essere promossi alla qualifica superiore.

La promozione è disposta dal presidente del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione del Consiglio medesimo e su motivata relazione del direttore dello Istituto.

Art. 115. — La Commissione di disciplina per il personale è composta: dal direttore dell'Istituto che la presiede, da un professore di ruolo e da un terzo membro designato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Le punizioni sono inflitte dal presidente del Consiglio di amministrazione.

La censura può, peraltro, essere inflitta dal direttore.

Art. 116. — Agli impiegati di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, da stipularsi dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento di contributi che *saranno stabiliti dal predetto contratto*, con un premio corrispondente alla metà dell'intero contributo restando l'altra metà a carico del dipendente assicurato.

Nei *casi di sospensione o riduzione dello stipendio* resta del pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal magistero, salva la facoltà dell'impiegato di assumere a proprio carico anche la predetta quota.

La polizza viene intestata all'assicurato.

Art. 117. — All'impiegato collocato a riposo spetta un'indennità di buonuscita pari a tanti cinquantesimi di stipendio annuo lordo per quanti sono gli anni di servizio prestati.

Il calcolo della predetta indennità va fatto sullo stipendio in godimento all'atto della cessazione dal servizio e le frazioni di anno superiori a sei mesi si valutano per intero.

Nel caso di decesso in attività di servizio l'indennità stessa spetta alla vedova o agli orfani minorenni o alle figlie nubili.

E' pareggiata alla prole orfana, la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.

Art. 118. — Per la necessaria garanzia dei dipendenti circa la liquidazione della indennità di cui allo articolo precedente viene operata ritenuta dello 0,50% sullo stipendio. Anno per anno l'importo delle ritenute stesse *viene investito in titoli dello Stato*, al portatore o intestati al magistero.

Art. 119. — Si perde il diritto all'indennità di buonuscita:

a) per l'impiegato: in caso di destituzione;

b) per la vedova nel caso che sia separata legalmente a seguito di sentenza pronunciata per di lei colpa e passata in giudicato;

c) per la prole: se maschi quando sia raggiunta la maggiore età; se femmine quando anche se di minore età, abbia contratto matrimonio.

Disposizioni transitorie

Art. 120. — Nella prima attuazione del presente statuto i posti di segretario, di bibliotecario, del ruolo di carriera esecutiva e di quello degli ausiliari potranno essere coperti mediante concorsi interni riservati al personale che, alla data di entrata in vigore dello statuto *medesimo*, abbia esercitato presso l'Istituto le relative mansioni per almeno due anni e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti. Potrà, peraltro, prescindersi dai limiti di età e dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti di coloro che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a otto anni e che siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

I concorsi previsti dal presente articolo si svolgeranno per titoli ma, salvo quello per posti di ausiliario, saranno integrati da un colloquio sui servizi universitari e, per quanto concerne i posti di carriera esecutiva, da una prova di dattilografia.

Il personale non di ruolo di terza categoria che dovesse risultare idoneo ma non vincitore del concorso di cui al presente articolo potrà a giudizio discrezionale del Consiglio di amministrazione, conseguire la nomina in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze. Coloro che non dovessero conseguire la nomina in ruolo cesseranno dal servizio entro due mesi dalla approvazione degli atti del concorso interno riservato alla rispettiva categoria, fermo restando il diritto alle indennità di licenziamento eventualmente spettanti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 65. — VILLA

TABELLA *B*

Ruoli organici del personale degli uffici di segreteria

QUALIFICA	Coefficiente	Numero dei posti	Permanenza minima nella qualifica
a) *Ruolo di carriera direttiva*			
Direttore amministrativo di 1ª classe	500	1	—
Direttore amministrativo di 2ª classe	402		5 anni
Segretario capo	325		—
Segretario	271	1	10 anni
Segretario aggiunto	229		3 anni
b) *Ruolo di carriera di concetto*			
Ragioniere capo	402	1	—
Ragioniere	325		5 anni
c) *Ruolo di carriera esecutiva*			
Primo archivista	229	1	—
Archivista	202	2	6 anni
Applicato	180	3	5 anni
Applicato aggiunto	157		2 anni
Bibliotecario di 1ª classe	402		—
Bibliotecario di 2ª classe	325	1	3 anni
Bibliotecario aggiunto	271		5 anni
Ruolo organico del personale ausiliario			
Bidello	151	3	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 425.

Approvazione di una variante al piano regolatore di massima del centro della città di Genova, relativo al quartiere di San Vincenzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 20 marzo 1933, n. 361, con il quale è stato approvato il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova;

Vista la domanda in data 2 luglio 1957, con la quale il sindaco di Genova in base a delibera consiliare 17 giugno 1957, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1958, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano regolatore del centro, relativa al quartiere di San Vincenzo;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Pisano Guglielmo (1), Banco di Chiavari e della Riviera Ligure (2), Spinola Giuseppina ved. Ratto e Spinola Aldina (3), Porcile e Gamba (4), Condomini caseggiato c. n. 51 e 49 di via San Vincenzo (5), Beretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved. Chiarella (7), Biorci Domenico per la Società « Biorci & Ferruzzi » (8), Benedetti Corinna e Rosa (9), Repetto Severino per eredi Garbarino (10), Ghiglione Ettore (11), Giani Carlo (12), Giani Carlo (13), Brunialti Marcello (14), Raddo Maria (15), Libandi Gerolamo (16), Ferro Augusto (17), Peschiera Bianca (18), Costa Antonio (19), eredi di G. B. Mattassi (20), Biancheri Luigi (21), Tagliafico Gerolamo (22), Sargenti Francesco (23), Cassanello fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di via Palmaria n. 9 (26);

Ritenuto che, fuori termine, è stata presentata una opposizione da parte di Antonio e Teresa Vagliani (27);

Ritenuto che il comune di Genova ha formulato le proprie deduzioni alle opposizioni presentate con delibera consiliare n. 183 del 4 febbraio 1958;

Ritenuto che la variante proposta prevede essenzialmente:

a) l'allargamento a m. 25 della via San Vincenzo, la quale avrà una pendenza non superiore all'1% e sarà fiancheggiata da edifici a portici, tutti di altezza notevole;

b) la costruzione di un edificio a torre, dell'altezza di m. 103 circa sul livello del mare, prospiciente la piazza della stazione di Brignole;

c) la costruzione, lungo la via San Vincenzo, di alcuni edifici che possono raggiungere la quota di metri 37,40 sul livello del mare uniti da corpi più bassi;

d) la costruzione, nella via XX Settembre, di un corpo lamellare della altezza di m. 102,50 ortogonale ad altro corpo lamellare lungo la stessa via, dell'altezza di m. 37,

e) la destinazione di una vasta area, compresa tra le vie Ricci, Galata e Tollot, alla costruzione del nuovo palazzo di Giustizia;

Considerato che la variante proposta appare, in linea di massima, ammissibile in quanto mantiene i tracciati stradali previsti nel piano di massima e precisa la volumetria di alcuni edifici, tra i quali i più notevoli sono i due corpi alti all'ingresso della via San Vincenzo e in via XX Settembre;

Considerato, per quanto riguarda il nuovo palazzo di Giustizia, che, pur riconoscendosi l'idoneità dell'area prescelta, è da prescrivere, in sede esecutiva, un accurato studio della volumetria dell'edificio, la cui mole non dovrà recare pregiudizio all'edilizia residenziale circostante, e non dovrà superare la quota dei limitrofi giardini dell'Acquasola;

Che, pertanto, è da prescrivere che il progetto del nuovo edificio venga scelto per mezzo di un pubblico concorso, attraverso il quale dovranno essere risolte sia le questioni riguardanti l'ambientamento del palazzo di Giustizia sulla via San Vincenzo, sia la sistemazione dei parcheggi;

Che, per quanto riguarda l'edificio all'ingresso dalla via San Vincenzo, appare inammissibile la relativa proposta in quanto, mancando evidenti motivi di pubblica utilità non è necessario aumentare in maniera tanto notevole la densità edilizia in una zona così centrale;

Che l'edificio alto m. 102,50 posto sulla via XX Settembre, può considerarsi ammissibile, con la riduzione

di tre piani e con la raccomandazione di risolvere il problema dei parcheggi dato che la notevole larghezza della via XX Settembre e gli ampi spazi laterali garantiscono condizioni igieniche accettabili;

Che, per quanto riguarda le opposizioni, quelle a firma Banco di Chiavari e della Riviera Ligure (2), Spinola Giuseppina ved. Ratto e Spinola Aldina (3), Porcile e Gamba (4), Condominii caseggiato c. n. 51 e 49 di via San Vincenzo (5), Beretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved. Chiarella (7), Biorci Domenico per la Società « Biorci & Ferruzzi » (8), Benedetti Corinna e Rosa (9), Repetto Severino per Eredi Garbarino (10), relative a demolizioni di edifici esistenti sull'area destinata alla costruzione del palazzo di Giustizia, sono da respingere in quanto sono evidenti sia il pubblico interesse di tale edificio che la necessità di realizzarlo nella zona indicata dal Comune;

Che le opposizioni Ghiglione Ettore (11), Giani Carlo (12), Giani Carlo (13), Brunialti Marcello (14), Raddo Maria (15), Libandi Gerolamo (16), Ferro Augusto (17), Peschiera Bianca (18), Costa Antonio (19), Eredi di G. B. Mattassi (20), Biancheri Luigi (21), Tagliafico Gerolamo (22), Sargenti Francesco (23), Cassanello fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di via Palmaria n. 9 (26), Antonio e Teresa Vagliani (27), non danno luogo a provvedere in questa sede poichè i ricorrenti potranno con le modalità previste dalle vigenti disposizioni partecipare al consorzio per la riedificazione dell'area sita tra via Palmaria e via delle Gazzelle;

Che l'opposizione Pisano Guglielmo (1) può essere accolta in quanto si riferisce ad una pura omissione che il Comune provvederà a rettificare graficamente;

Visto il parere n. 1743 espresso nell'adunanza dell'11 settembre 1958 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse è approvata la variante al piano regolatore di massima del centro della città di Genova relativa al quartiere di San Vincenzo.

La variante suindicata sarà vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:2000, in una planimetria in scala 1:500 ed in una relazione tecnica.

Sono respinte le seguenti opposizioni: Banco di Chiavari e della Riviera Ligure (2), Spinola Giuseppina vedova Ratto e Spinola Aldina (3), Porcile e Gamba (4), Condomini caseggiato c. n. 51 e 49 di via San Vincenzo (5), Beretta Giuseppina ved. Muratorio (6), Chiarella fratelli e sorelle e Casanova Caterina ved. Chiarella (7), Biorci Domenico per la Società « Biorci & Ferruzzi » (8), Benedetti Corinna e Rosa (9), Repetto Severino per Eredi Garbarino (10).

Non danno luogo a provvedere le seguenti opposizioni: Ghiglione Ettore (11), Giani Carlo (12), Giani Carlo (13), Brunialti Marcello (14), Raddo Maria (15), Libandi Gerolamo (16), Ferro Augusto (17), Peschiera Bianca (18), Costa Antonio (19), Eredi di G. B Mattassi (20), Biancheri Luigi (21), Tagliafico Gerolamo (22), Sargenti Francesco (23), Cassanello fratelli (24), Ajassa Rivelli Carletta (25), Condominio di via Palmaria n. 9 (26), Antonio e Teresa Vagliani (27).

E' accolta l'opposizione Pisano Guglielmo (1).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 50 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 426.

Misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Visto il regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2360;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate è ragguagliata al saggio del mutuo maggiorato di due punti.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati dopo la emanazione del presente decreto, nonchè a quelli già in essere nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'Istituto mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 64 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1959, n. 427.

Modifica delle circoscrizioni della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in New Delhi e del Consolato in Calcutta (India).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in New Delhi (India) è modificata come segue: gli Stati di Jammu, Kashmir, Punjab, i territori di Delhi e Nimachal Pradesh e la zona settentrionale delle Uttar Pradesh comprendente i seguenti distretti: Dholpur, Etawah, Agra, Bharatpur, Mainpuri, Farrukhabad, Mathura, Etah, Aligarh, Budaon, Bulandeshar, Meerut, Moradabad, Rampur, Bijnor, Muzzafarnagar, Saharanpur, Garhwal, Tehri, Dehra Dun.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato in Calcutta (India) è modificata come segue: gli Stati del Bengala occidentale, di Assam, Bihar, Orissa, i territori di Manipur e Tripura e i Distretti meridionali delle Uttar Pradesh.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1959

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 66 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1959, n. 428.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Monaco (Principato) ed istituzione nella stessa località di un Consolato generale di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di prima categoria in Monaco (Monaco Principato) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Monaco (Monaco Principato) un Consolato generale di prima categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 68 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) nell'esercizio finanziario 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 1957, n. 8182, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1957, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 287, con il quale venne stabilito in cinquecentoundici unità il contingente numerico del personale salariato non di ruolo (temporaneo), che l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) poteva mantenere in servizio nell'esercizio finanziario 1957-58;
Considerato che occorre determinare il contingente di detto personale per l'esercizio finanziario 1958-59;
Ritenuto che, per le esigenze dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, si rende necessario avvalersi durante l'esercizio finanziario 1958-59 dell'opera di quattrocentottantasette unità di salariati temporanei, entità così ridotta, nei confronti dell'esercizio precedente, a seguito delle seguenti cessazioni dal servizio: per esodo volontario: tredici; per licenziamento: uno; per decessi: tre; per passaggio nel personale avventizio: sette;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Decreta:

L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a mantenere in servizio, nello esercizio finanziario 1958-59, salariati non di ruolo

(operai temporanei) per quattrocentottantasette (487) unità, di cui il 24% appartenenti alla 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 314

(3772)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1959.

Importazione temporanea del prodotto chimico « Composto S ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 febbraio 1959;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea del prodotto chimico organico denominato « Composto S » oppure « Composto di Reichstein » (desossiidrossicorticosterone) per la produzione di idrocortisone puro e di idrocortisone acetato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1959
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 309 — BENNATI

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1957, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Asti e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Asti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Leoni dott. Leone, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Massimelli dott. Dionigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gastaldi geom. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Lupoli Nicola, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Donati dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Torchio Giacinto, Cornacchia Mario, Verticelli ragioniere Felice, Amerio Secondo, Rosina Antonio, Ferraris Bruno e Robba Placido, rappresentanti dei lavoratori;

Manfredi geom. Costanzo, Boero dott. Luigi, Bergamasco Oreste e Morra perito agrario Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Menozzi Stanislao, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3769)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, di costituzione della Commissione provinciale per il colloca-

mento di Reggio Calabria e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Reggio Calabria presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Brancacci dott. Ermete, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Vetri dott. Luciano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Celona comm. Eugenio, rappresentante del Genio civile;

Romano avv. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Sturiale dott. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Crocicchio Nicola, Falcone Salvatore, Tralongo Antonio, Catanzariti Francesco, Alvaro Saverio, Casile Antonio e Condemi Pasquale, rappresentanti dei lavoratori;

Priolo rag. Armando, Pendino dott. Bernardo, Lanucara Italo e Moscato avv. Ugo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Palmisani dott. Domenico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3768)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Bergamo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pistone dott. Aristide, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Stumpo dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Chiringhelli dott. ing. Nicola, rappresentante del Genio civile;

Brignoli rag. Orazio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pelizzoni dott. Romeo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Adelasio Giuseppe, Beretta Enrico, Bonato Franco, Gualandris Giuseppe, Brigenti Giuseppe, Naldini Vittorio e Lombardoni cav. Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Leidi avv. Arrigo, Berlingeri dott Paolo, Marangoni dott. Bruno e Bonaventura Stefanoni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scaini Imerio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3765)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1959.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 7309 in data 19 maggio 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, del sig. Faggi Gaetano rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.), richiesta dall'Associazione sindacale interessata con il sig. Focardi Gino;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Focardi Gino è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Faggi Gaetano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3762)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1959.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 7020 in data 12 maggio 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè destinato ad altro incarico, del sig. Amos Salvatore, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata con il sig. Pieri Nello;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Pieri Nello è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del signor Amos Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3763)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1959.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 15511 in data 15 maggio 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Borgianni Mario, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata con il sig. Brognoli Carlo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Brognoli Carlo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del signor Borgianni Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3764)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pescara presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Di Bitetto rag. Francesco, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Ciavatta dott. Corrado, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Petrelli ing. Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Carusi dott. Ulisse, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Casaccia dott. Ermete, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Iampieri Antonio, Carusi Vincenzo, Miele Pietro, Di Battista Luigi, Pulcina Domenico, Scipione Camillo e Renzetti Ottorino, rappresentanti dei lavoratori;

Papa dott. Walter, Peca Enrico, De Luca dottor Giuliano e Di Girolamo Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Domizio Vincenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3770)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1957, di costituzione della Commissioni provinciali per il colloca-

mento di Campobasso e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Campobasso presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Amoroso avv. Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Albino dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maselli ing. Virgilio, rappresentante del Genio civile;

Di Vico Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Suriani dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

La Valle Giuseppe, Genovese Domenico, Manes Fedele, Marchione Settimio, Colarossi Dino, Cianfragna Andrea e Todisco Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Palazzo rag. Francesco Paolo, Cappuccilli dottor Leonardo, Alì dottoressa Ada e Brienza cav. Emilio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Campofredano dott. Nicola, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3766)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1959, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Cagliari presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Filigheddu dott. Giovanni, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Bertolino dott. Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Silvetti rag. Filippo, rappresentante del Genio civile;

Onano dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Cossu dott. Amatore, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lay Giannetto, Curreli Fabiano, Petricci Tullio, Chirra Salvatore, Usai Ulisse, Lucci Ugo e Dettori dott. Ermenegildo, rappresentanti dei lavoratori;

Sirchia avv. Michele, Loriga dott. Loris, Tola Sulis avv. Piero e Sanna Sergio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gherardini Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3767)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1959.

Importazione di burro dall'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1958;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 3 ottobre 1958;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 22 ottobre 1958;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 6 dicembre 1958;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1959;

Visto che il prezzo del burro è superiore a quello previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 4 dicembre 1958;

Considerata la situazione del mercato nazionale del burro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è riammessa la libera importazione di burro fresco o salato, anche fuso, (v. d. 04.03) dai Paesi con i quali, in base alle vigenti norme, si applica la tabella B/Import.

Per quanto riguarda le altre provenienze è ripristinato il regime vigente anteriormente al decreto Ministeriale 21 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1958.

Art. 2.

L'importazione del burro fresco o salato, anche fuso, potrà essere ulteriormente sospesa qualora si verifichino

le condizioni previste dall'art. 2 — comma primo e terzo — del decreto Ministeriale 4 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 6 dicembre 1958. In tal caso le dogane, su presentazione di denuncia e benestare bancario, saranno autorizzate a consentire l'importazione di burro che risulti viaggiante alla data del decreto di sospensione, semprechè spedito dall'origine con destinazione ultima Italia, nonchè di quelle partite che alla data del provvedimento di sospensione trovansi giacenti in dogana allo stato estero da non oltre cinque giorni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 giugno 1959

Il Ministro: Del Bo

(3863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Inclusione del comune di Fossa (L'Aquila) nell'elenco dei Comuni ammessi ai benefici delle leggi 1° ottobre 1951, n. 1133, 19 marzo 1955, n. 188 e 27 febbraio 1958, n. 141.

Con decreto interministeriale 5 febbraio 1959, n. 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 221, il comune di Fossa (L'Aquila), colpito dai terremoti del 5 settembre 1950 ed 8 agosto 1951, è stato incluso nell'elenco dei Comuni ammessi ai benefici previsti dalle leggi 1° ottobre 1951, n. 1133; 19 marzo 1955, n. 188, e 27 febbraio 1958, n. 141.

(3773)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato della roja Coronetta, in comune di Conegliano (Treviso) segnato nel catasto dello stesso Comune.

Con decreto 9 febbraio 1959, n 165, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato della roja Coronetta, in comune di Conegliano (Treviso), segnato nel catasto dello stesso Comune, alla sezione *E*, al foglio V, mappali 460½ (Ha 0 00 56) e 540½ (Ha 0 00 78), di complessivi Ha 0 01 34, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 ottobre 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(3700)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultato dal tombamento e livellamento di una parte del vecchio alveo del fiume Monticano, in comune di Vazzola (Treviso).

Con decreto 25 marzo 1959, n 324, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultato dal tombamento e livellamento di una parte del vecchio alveo del fiume Monticano, in comune di Vazzola (Treviso), segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione *A*, al foglio n 1, mappale 57, di Ha 0 05 80, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 giugno 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3675)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica dell'agro di Bedizzole Carzago e Drugolo, con sede in Bedizzole (Brescia).

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, n. 395, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno successivo al registro n. 9, foglio 10, è stato costituito il Consorzio di bonifica dell'agro di Bedizzole-Carzago e Drugolo, con sede in Bedizzole (Brescia).

(3777)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Revoche ed annullamenti di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 24 novembre 1957
registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1959
registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n 271

E' revocata la concessione sul campo della « Croce al valor militare » conferita al già marinaio Campanile Federico, classe 1921, matricola 39548/Siracusa, con determinazione 18 giugno 1942, per il fatto d'arme « Pantelleria, 15 giugno 1942 », e resa nota con Bollettino D V.M. 47 (pag. 1915) allegato al F O M. in data 24 ottobre 1942, essendo l'interessato incorso nella perdita delle decorazioni prevista dalla legge 24 marzo 1932, n. 453, per condanna penale.

Decreto Presidenziale 24 novembre 1957
registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1959
registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 270

E' revocata la concessione sul campo della « Croce al valor militare » conferita al già marinaio Pasqualotto Gino, classe 1919, matricola 78505/Venezia, con determinazione 18 giugno 1942, per il fatto d'arme « Pantelleria, 15 giugno 1942 » e resa nota con Bollettino D.V.M. 47 (pag 1964) allegato al F O M. in data 24 ottobre 1942, essendo l'interessato incorso nella perdita delle decorazioni prevista dalla legge 24 marzo 1932, n. 453, per condanna penale e rimozione dal grado.

(3750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennale 5 % - 1968:

1) n. 53140 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/1062781 al 7/1062800) . di L 100 000

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Cuneo e denunciato smarrito dal sig Blanda Federico, nato a Fossano il 16 dicembre 1884 e domiciliato in Fossano, via Roma n. 23.

2) n. 129325 (numero concorrente al sorteggio dei premi di rinnovo: 8/309325) di L. 5 000
» 129326 (numero concorrente al sorteggio dei premi di rinnovo: 8/309326) » » 5 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Padova e denunciati smarriti dal sig Marchesini Ugo, nato a Pavia il 30 giugno 1903 e domiciliato a Padova, via dei Savonarola n 80.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 26 maggio 1959

Il direttore generale. Scipione

(3323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 1° luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,585	620,60	620,55	620,60	620,60	620,70	620,60	620,60
$ Can.	649,85	649,50	649,50	650,25	649 —	649,90	650,20	649,70	649,75	650 —
Fr Sv. .	144,06	144,03	144,06	144,035	144,02	144,06	144,02	144,05	144,07	144,04
Kr. D. .	90,25	90,22	90,235	90,24	90,20	90,25	90,24	90,24	90,25	90,25
Kr N	87,26	87,26	87,25	87,25	87,20	87,25	87,2525	87,25	87,25	87,25
Kr Sv .	120,01	120 —	120 —	120 —	119,90	120,01	119,9975	120 —	120,01	120 —
Fol	164,61	164,57	164,66	164,635	164,60	164,62	164,62	164,63	164,63	164,60
Fr B	12,42	12,4175	12,4325	12,44	12,415	12,43	12,43	12,43	12,42	12,425
Fr Fr. . .	126,60	126,60	126,62	126,61	126,55	126,61	126,605	126,60	126,61	126,60
L st	1745,90	1746 —	1745,75	1745,70	1745,25	1745,77	1745,70	1746 —	1745,75	1745,70
Dm occ. .	148,54	148,56	148,57	148,54	148,55	148,54	148,5425	148,55	148,54	148,52
Scell Austr. . .	23,99	23,98875	23,98	24,005	23,99	24 —	24,001	24 —	24 —	24 —

Media dei titoli del 1° luglio 1959

Rendita 3,50 % 1906 .	ex 71,725
Id 3,50 % 1902 .	ex 70,70
Id 5 % 1935 .	ex 101,075
Redimibile 3,50 % 1934 .	ex 91 —
Id 3,50 % (Ricostruzione)	ex 86,475
Id 5 % (Ricostruzione)	ex 98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	ex 97,425
Id 5 % 1936 .	ex 98,85
Id 5 % (Città di Trieste)	ex 97,60
Id. 5 % (Beni Esteri) .	ex 97,475

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) . .	100,325
Id 5 % (» 1° gennaio 1961) .	100,325
Id 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,40
Id 5 % (» 1° gennaio 1963) .	100,35
Id 5 % (» 1° aprile 1964) . .	100,375
Id 5 % (» 1° aprile 1965) . .	100,40
Id 5 % (» 1° aprile 1966) . .	100,475
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1959

1 Dollaro USA . .	620,60
1 Dollaro canadese	650,225
1 Franco svizzero . .	144,027
1 Corona danese .	90,24
1 Corona norvegese . .	87,251
1 Corona svedese .	119,999
1 Fiorino olandese	164,627
1 Franco belga	12,435
100 Franchi francesi	126,607
1 Lira sterlina	1745,70
1 Marco germanico	148,542
1 Scellino austriaco	24,003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del decreto Ministeriale in data 29 aprile 1959, concernente lo scioglimento della Società cooperativa edilizia « S.C.I.U.S.A.), con sede in Savona.

Al numero d'ordine 13 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1959, riguardante lo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « S C I U S A », con sede in Savona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 14 maggio 1959, deve leggersi « Società cooperativa edilizia S C.I U S A. », con sede in Finale Ligure (Savona)

(3695)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di laurea

La dottoressa Emilia Giannini, nata a Montepulciano (Siena) il 21 ottobre 1920, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato di laurea in farmacia rilasciatole dall'Università di Roma il 27 settembre 1946 in sostituzione del diploma originale

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma

(3658)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Piccianoello in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Picciano (Pescara).

(3779)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Nell'avviso (n. 2872) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 124 del 25 maggio 1959, pagina n 1878, 1ª colonna, in luogo di Società per le Bonifiche « S A B. », con sede in Milano· leggasi· Società Anonima per le Bonifiche « S A B », con sede in Milano.

(3643)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati dello Stato per l'Amministrazione universitaria addetti ai servizi della Scuola normale superiore di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n 1642;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 4 agosto 1945, n 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che stabilisce nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 24 luglio 1957, n. 756, relativa a provvedimenti a favore della Scuola normale superiore di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati dello Stato per l'Amministrazione universitaria addetti ai servizi della Scuola normale superiore di Pisa:

Qualifica di mestiere:		
Aiuto di cucina	categoria III —	posti n. 2
Lavandaio	categoria III —	» » 1
Guardiano	categoria III —	» » 1
Cameriere	categoria III —	» » 4
		posti n. 8

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante

A) sia cittadino italiano e goda dei diritti politici;

B) abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32, salvo le elevazioni del limite massimo previste dalle vigenti disposizioni;

C) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile,

D) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio,

E) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore - Divisione V) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, nell'ordine:

a) le generalità,

b) la data e il luogo di nascita,

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune ove e iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane ed estere,

f) di essere di sana e robusta costituzione, come previsto alla lettera *D* del precedente art 2, precisando se abbia difetti o imperfezioni e la loro natura,

g) la posizione nei confronti degli obblighi militari

L'aspirante dovrà altresì specificare

1) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge e, eventualmente, dei figli;

2) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Gli aspiranti devono produrre tutti i titoli in loro possesso, utili agli effetti del concorso (titolo di studio, certificato di servizi prestati, certificato militare, stato di famiglia, ecc.).

Art 4

I requisiti che diano titoli di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che siano utilmente collocati nella graduatoria di merito di ogni singola qualifica di mestiere e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore - Divisione V) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione e coloro che appartengano alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860, mod 6 del-l'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari,

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato

mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione, nonchè la categoria e la voce della invalidità, ovvero il mod. 39 *ter*, rilasciato dalla competente autorità,

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno produrre il mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile,

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera *e*), rilasciato a nome del padre dell'aspirante,

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra,

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell ultimo comma dell art 8 della legge 24 febbraio 1953, n 142, in carta da bollo da L 100,

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952 n 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in carta bollata da L 100,

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciate su carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciata dal sindaco.

Art 6

I concorrenti utilmente collocati nelle singole graduatorie di categoria, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore - Divisione V) entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti·

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L 100,

2) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L 100 del titolo di studio, (minimo licenza di scuola elementare sup),

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200, se l'aspirante è nato all'estero, il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma,

6) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato esclusivamente da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che non ha difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

7) copia oppure estratto del foglio matricolare in carta da bollo da L. 200 per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di leva in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi

L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica degli aspiranti all'impiego sottoponendoli a visita di un sanitario di sua fiducia.

Art 7.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi

L Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art 8

I requisiti per ottenere l ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda

Con successiva ordinanza verranno stabilite le modalità cui dovrà attenersi la Commissione ai fini della valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

Art 9.

La Commissione giudicatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale

Art. 10.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art 11.

Le graduatorie di merito dei candidati dei concorsi saranno formate secondo l ordine del punteggio ottenuto.

Art 12.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

Ai vincitori dei concorsi sarà corrisposto, all'atto della nomina, il trattamento economico previsto per le singole categorie e qualifiche dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova nelle rispettive categorie e qualifiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1959
Registro n. 83 *Pubblica Istruzione, foglio n* 67

(3414)

PREFETTURA DI PESCARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto n 26401 Div. san. del 30 dicembre 1957, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957,

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Viste le designazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici e quelle dei Comuni interessati,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:

Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:

Franco dott. Pasquale, medico provinciale capo;
Paolini prof. dott Renato, docente in patologia medica,
De Vincentiis prof. dott. Andera, docente in patologia chirurgica;
Grossi dott. Mario, medico condotto.

Segretario:

Sabella dott. Alfredo, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Pescara, addì 15 giugno 1959

Il prefetto: CASTELLUCCI

(3791)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 20884 in data 4 maggio u s, col quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1956,

Visto il proprio decreto n 20885 in data 4 maggio scorso col quale il dott Zetti Fiorentino, Mietta Mario, Girardelli Carlo, Belloni Alessandro e Mangiarotti Mario venivano dichiarati vincitori del concorso di cui sopra ed assegnati rispettivamente alle condotte mediche di Canneto Pavese, Redavalle, Bastida Pancarana, Castelnovetto e Galliavola,

Ritenuto che, per effetto della rinuncia dei dottori Zetti, Mietta e Belloni si deve procedere all assegnazione delle sedi vacanti ai concorrenti che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso,

Preso atto che il dott Belloni Alessandro ha preventivamente rinunziato alla sede di Bastida Pancarana,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in epigrafe ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata.

1) Mietta Mario Canneto Pavese,
2) Girardelli Carlo Redavalle,
3) Mangiarotti Mario Bastida Pancarana;
4) Invernizzi Michele· Castelnovetto;
5) Massara Remo: Galliavola

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pavia, addì 16 giugno 1959

Il prefetto: VEGNI

(3709)

PREFETTURA DI NUORO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il precedente decreto n. 28452 del 1° settembre 1958, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 31 dicembre 1957,

Considerato che durante i sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria del concorso per i posti suddetti è stato necessario apportare, in seguito a rinuncie, delle variazioni alla assegnazione delle sedi ad alcune vincitrici,

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria delle concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento sui concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio citato in premessa, l'assegnazione delle sedi ivi indicate e modificata come segue:

1) Pavani Bruna: Escalaplano;
2) Acciai Anna Lanusei,
3) Goretti Anselmina Sarule,
4) Mosconi Mafalda Lula,
5) Pietrini Lina Consorzio Suni-Flussio-Tinnura- Sagama;
6) Zicca Regina Posada,
7) Simoni Giulia Consorzio Austis-Teti

La condotta ostetrica di Osini è rimasta vacante, non avendo alcuna delle concorrenti dichiarate idonee accettatane la assegnazione

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 12 giugno 1959

Il prefetto. PIGNATARO

(3680)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.